INDICE

Prefazione 5

Capitolo 1 - Soggetti ammessi ed esclusi 6
1.1 Società neocostituite 8
1.2 Soggetti controllanti non residenti 9
1.3 Altri soggetti controllanti 9
1.4 Consolidato tra sorelle 10
1.5 Designazione della controllata 10
1.6 Stabile organizzazione consolidata 11
1.7 Soggetti esclusi 11

Capitolo 2 - Requisito del controllo 13
2.1 Partecipazione al capitale 15
2.2 Partecipazione all'utile 16

Capitolo 3 - Opzione per il consolidato 18
3.1 Modello di comunicazione dell'opzione 19
3.2 Remissione in bonis per la comunicazione tardiva dell'opzione 25

Capitolo 4 - Obblighi delle società partecipanti 26
4.1 Obblighi delle società consolidate 27
4.2 Obblighi delle società consolidante 27

Capitolo 5 - Utilizzo delle perdite fiscali e riporto degli interessi passivi indeducibili 30
5.1 Perdite ante-consolidato 31
5.2 Perdite fiscali in vigenza del consolidato 33
5.2.1 Consolidato e utilizzo perdite: i 2 casi particolari 35
5.3 Riporto degli interessi passivi indeducibili nel consolidato 36

Capitolo 6 - Eccedenze di imposta riportate a nuovo 38

Capitolo 7 - Trasferimento dei crediti d'imposta 42
7.1 Cessione del credito Iva 44
7.2 Cessione crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 45

Capitolo 8 - Disciplina degli acconti 47

Capitolo 9 - Compensazioni infragruppo e accordi di consolidamento 49

Capitolo 10 - Consolidato e patent box 52

Capitolo 11 - Interruzione del consolidato 54
11.1 Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio 55
11.2 Interruzione con riferimento al consolidato orizzontale 56

Capitolo 12 - Revoca dell'opzione 58

Capitolo 13 - Responsabilità dei soggetti partecipanti 60
13.1 Procedimento di accertamento nel regime del consolidato fiscale 61
13.2 Accertamento unificato 62
13.3 Utilizzo delle perdite 63
13.4 Accertamento con adesione 65
13.5 Disconoscimento dell'opzione e riattribuzione dei versamenti 65

Capitolo 14 - Operazioni straordinarie 67
14.1 Cessione d'azienda 68
14.2 Conferimento d'azienda 68
14.3 Conferimento e scambio di partecipazioni 69
14.4 Trasformazione 69
14.5 Fusione 69
14.5.1 Fusioni che consentono la continuazione della tassazione di gruppo 70
14.5.2 Fusioni che interrompono la tassazione di Gruppo 73
14.6 Scissione 74
14.6.1 Fusioni che consentono la continuazione della tassazione di gruppo 74
14.7 Liquidazione 78

Capitolo 15 - Documenti e scritture contabili 79

Prefazione

Il consolidato fiscale nazionale (disciplinato dagli art. 117 e 129 Tuir e dal relativo regolamento attuativo D.M. 1.03.2018), è un regime di tassazione opzionale che si concretizza con la determinazione in capo alla società o ente controllante di un unico reddito imponibile di gruppo, corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti aderenti e, conseguentemente, di un'unica imposta sul reddito delle società del gruppo (a commento si vedano: circ. Ag Entrate: 20.12.2004, n. 53/E; 16.03.2005, n. 10/E; 6.06.2011, n. 27/E; 26.09.2016, n. 40/E; ris. 11.07.2019, n. 67/E).

L'opzione per la tassazione mediante il regime del consolidato nazionale:
- può essere esercitata da ciascuna società solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata;
- è vincolante per un triennio (al termine del triennio, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata);
- è esercitabile o emendabile con una dichiarazione correttiva di quella già trasmessa, presentata entro i termini, ovvero con una dichiarazione integrativa presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria (ris. interpello 15.11.2019, n. 488) purchè non siano iniziati verifiche accessi;
- è subordinata al soddisfacimento delle seguenti condizioni:
  a) identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante;
  b) esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e dell'ente o società controllante;
  c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante per la notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione;
  d) comunicazione dell'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione all'Agenzia delle Entrate.

L'adesione al **regime del consolidato fiscale** porta con sé una serie di **vantaggi** legati alle caratteristiche di questo particolare regime. In particolare:
1. la possibilità di **compensare crediti e debiti d'imposta** tra le diverse società comprese nel "***perimetro di consolidamento***";
2. le **perdite fiscali** individuali conseguite durante il periodo di vigenza del consolidato sono computate al fine della determinazione del risultato consolidato (aspetto più significativo del regime);
3. gli obblighi di **versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla consolidante** secondo le regole ordinarie;
4. un tempo il regime consentiva anche di effettuare cessioni di beni plusvalenti all'interno del perimetro di consolidamento fiscale in neutralità fiscale e consentiva anche di evitare la tassazione del 5% dei dividendi, aspetti questi eliminati da diversi anni.

Capitolo 1

Soggetti ammessi ed esclusi

Possono esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo, in qualità di controllanti e in qualità di controllate (*ex* art. 117 Tuir):

- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato [art. 73, c. 1, lett. a) Tuir];
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali [art. 73, c. 1, lett. b) Tuir].

In genere il ruolo della consolidante viene rivestito dalla controllante del gruppo, anche se è possibile che tale figura venga assunta da una società consorella (controllata dalla medesima capogruppo), appositamente designata dalla capogruppo residente nella Ue o nello See.

I termini "*controllante*" e "*controllata*" si riferiscono alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359, c. 1, n.1 c.c. (inteso quale controllo interno di diritto) e all'art. 120 Tuir che, viceversa, fissa il principio di demoltiplicazione della catena di controllo, che deve essere applicato per verificare se il soggetto controllante possiede una percentuale di partecipazione al capitale sociale della controllata superiore al 50% (si veda ris. Ag. Entrate 1.09.2009 n. 245/E. Sul tema del controllo si vedano anche: circ. 20.12.2004, n. 53/E e 26.09.2016, n. 40/E e risoluzione 30.10.2008, n. 409/E).

Esempio	• La società A dispone di voti per il 60% in B e del 30% in C e, a sua volta, B dispone del 30% dei voti in C. La partecipazione agli utili spetta nella stessa misura. • In questo caso la società A dispone sicuramente del controllo di diritto (requisito sub 1), ma non potrebbe accedere al Consolidato fiscale con C in quanto, per via degli effetti demoltiplicativi su capitale sociale e utili, è in grado di controllare solo B ma non anche la società C.

Con riferimento ai soggetti che possono o meno optare per il regime del consolidato nazionale si segnala che:

- le SIIQ e SIINQ immobiliari possono sempre essere società consolidanti mentre possono essere società consolidate solo a condizione che la società consolidante sia una SIIQ;
- alle SICAF è preclusa la possibilità di partecipare al regime di consolidato nazionale in qualità sia di consolidanti sia di consolidate;
- l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto:
  - la possibilità per una società francese esterovestita (in quanto considerata residente in Italia) di aderire al consolidato fiscale sia in veste di consolidante che di consolidata (ris. 30.10.2008 n. 409/E);
  - la possibilità per una società olandese trasferita in italia di partecipare al consolidato in qualità di controllata (ris. 12.08.2005 n. 123/E);
  - la possibilità per le società consortili costituite nella forma di spa, srl, sapa di esercitare l'opzione per il regime del consolidato in qualità di controllanti o controllate (ris. 15.03.2007 n. 52/E);
  - la possibilità per le società agricole di capitali che optano per la tassazione del reddito su base catastale (*ex* art. 1, c. 1093 L. 296/2006) di optare per la tassazione di gruppo in qualità di consolidate (ris. 11.04.2018 n. 28/E).

SOGGETTI COINVOLTI NEL CONSOLIDATO FISCALE	
CONSOLIDANTE *(Art. 117 Tuir)*	**CONSOLIDATE** *(Art. 120, c. 1 Tuir)*
- Società di capitali (Spa, Srl, Sapa)[1]. - Società cooperative e di mutua assicurazione. - Trust, enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale[2]. - Società europee di cui al Regolamento CE 2157/2001. - Società cooperative europee di cui al Regolamento CE 1435/2003 residenti.	- Società residenti[3] costituite nella forma di: • Spa; • Srl; • Sapa. - Soggetti residenti in Stati UE/SEE, controllati [art. 2359, c. 1, n. 1) c.c.] da soggetti residenti nel territorio dello Stato o in Stati UE/SEE o in Stati extra-UE con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione che consenta un adeguato scambio di informazioni, relativamente alla stabile organizzazione in Italia (art. 117, c. 2-*ter* Tuir).
NOTE	1. Sono incluse le Srl agricole anche qualora determinino il reddito con i criteri catastali di cui all'art. 1, c. 1093 L. 296/2006 (R.M. 11.04.2018, n. 28/E). Per gli acquisti effettuati dalle holding si veda la R.M. 17.05.2018, n. 40/E. Per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti si vedano l'art. 117, . 2 Tuir e la R.M. 25/E/2017. Per una società madre che si trasferisce in Italia si veda l'art. 2, c. 2 D.M. 1.03.2018, il quale ha abrogato e sostituito il precedente D.M. 9.06.2004. Per il caso di sostituzione della società controllante non residente si vedano le Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 29.12.2021, nn. 877 e 878. 2. Non possono assumere il ruolo di soggetti consolidanti, gli enti non commerciali residenti, ancorché esercitino attività commerciali. 3. Anche se residenti per presunzione ai sensi dell'art. 73, c. 5-*bis* Tuir (R.M. 30.10.2008, n. 409/E).

1.1 Società neocostituite

Le **società** e le **stabili organizzazioni neocostituite**, in qualità di controllate, possono esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo sin dall'esercizio di costituzione, nel caso in cui la costituzione avvenga entro i termini di presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 119, c. 1, lett. d) Tuir e siano rispettate le altre condizioni previste dal citato art. 119.

A differenza delle società controllate, l'adesione al consolidato da parte della società controllante neocostituita può essere esercitata soltanto a partire dall'esercizio successivo a quello di costituzione (*ex* art. 120, c. 2 Tuir).

Nella circ. 53/E/2004 (par.3), l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di aderire al consolidato quando:
- sia la controllante sia la controllata sono neocostituite, con la controllante nata prima della controllata;

- la società neocostituita deriva da una società preesistente, con successione universale nei rapporti tributari (ad esempio, fusione o scissione), se gli altri requisiti esistevano dall'inizio del periodo di imposta in capo al soggetto che si estingue.

1.2 Soggetti controllanti non residenti

I soggetti non residenti [ex art. 73, c. 1, lett. d) Tuir] possono optare per l'applicazione del regime del consolidato nazionale, in qualità di controllanti, previo possesso dei seguenti requisiti:
- residenza in Paesi con i quali è in vigore una convenzione bilaterale contro la doppia imposizione (al riguardo non è sufficiente che la società risieda in un Paese con cui è in vigore un accordo contro la doppia imposizione, in quanto si rende necessario che vi sia lo scambio di informazioni con lo Stato italiano);
- attività d'impresa esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione, così come definita dall'art. 162 Tuir, che assume la qualifica di consolidante (in particolare, i soggetti non residenti possono esercitare l'opzione per il consolidato nazionale attraverso la propria stabile organizzazione in Italia anche nel caso in cui le partecipazioni nelle società controllate italiane siano detenute direttamente dalla casa madre della stabile organizzazione. Si veda: Ris. Ag. Entrate 2.03.2017 n. 25/E).

1.3 Altri soggetti controllanti

Possono esercitare l'opzione per il consolidato:
1. le società che partecipano al consolidato con la propria controllante e che, a loro volta, **controllano** altre società, nel caso in cui venga meno il consolidato attuale (ad esempio perché viene meno il requisito del controllo). In questo caso sarà possibile optare per un nuovo consolidato con le proprie controllate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (art. 13, c. 9 decreto attuativo);
2. i soggetti che **trasferiscono la residenza** a fini fiscali dall'estero in Italia. Questi soggetti possono esercitare, anche in qualità di controllanti, l'opzione per la tassazione di gruppo sin dall'esercizio in cui è avvenuto il trasferimento stesso, anche qualora sussista un consolidato nel quale gli stessi avevano designato una loro controllata ai sensi dell'art. 117, c. 2-*bis* Tuir (art. 2, c. 2 decreto attuativo);
3. in caso di **trasformazione di società di persone o enti non commerciali** in società di capitali: la società trasformata può optare per la tassazione consolidata, in qualità di controllante, a partire dall'esercizio che inizia dalla data in cui ha effetto la trasformazione.

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

1.4 Consolidato tra sorelle

In applicazione dell'art. 117, c. 2-*bis* Tuir, una **controllante Ue/SEE** può consolidare le basi imponibili in Italia delle proprie controllate, senza che sia richiesta la presenza di una stabile organizzazione della medesima controllante nel territorio dello Stato. In particolare, la controllante Ue/SEE può designare, tra le sue controllate, una società residente nel territorio dello Stato o una società controllata Ue/SEE tramite la sua stabile organizzazione, al fine di esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo e assumere la qualità di consolidante. Per quanto riguarda la controllante, la circ. Agenzia delle Entrate del 26.09.2016, n. 40 ha precisato che:

- i requisiti del controllo rilevante (*ex* art. 2359, c. 1, n. 1 c.c. ed art. 120 Tuir - partecipazione agli utili) devono sussistere in capo alla controllante Ue/SEE nei confronti di **tutte le società** o stabili organizzazioni di Stati Ue/SEE aderenti al perimetro di consolidamento;
- la controllante Ue/SEE deve esercitare effettivamente **un'attività economica**.

La controllata designata può esercitare l'opzione solo con le società che si considerano controllate dal soggetto non residente. Possono quindi essere consolidate da parte della controllante residente in Paesi Ue/SEE anche le società residenti nel territorio dello Stato che siano controllate anche indirettamente per il **tramite** di soggetti residenti in **Paesi non-Ue/SEE**, a condizione che quest'ultimi assicurino un adeguato scambio di informazioni.

La condizione relativa alla identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante deve considerarsi riferita solo alla controllata designata e non alla controllante Ue/SEE (poiché quest'ultima non consolida il proprio reddito imponibile).

1.5 Designazione della controllata

L'opzione per l'esercizio del consolidato fiscale è possibile anche nel caso in cui vi sia una **controllante non residente** che controlla società residenti in Italia (art. 117, c. 2-*bis* Tuir). A tal fine l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello denominato "***Designazione della controllata per l'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo***" (Provvedimento 6.11.2015) da trasmettere in via **telematica** all'Agenzia delle Entrate. In questo caso la **controllante non residente** deve:

1. identificarsi in Italia per effetto dell'attribuzione del **codice fiscale**;
2. designare una **controllata italiana** quale consolidante "virtuale", incaricata di esercitare l'opzione per il consolidato nazionale (il provvedimento chiarisce che la controllante non residente può designare una sola controllata). La designazione mantiene la propria validità anche ai fini delle ipotesi di rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo. In tal modo la controllante non residente assume le responsabilità previste dall'art. 127 Tuir per le società o enti controllanti.

La controllata designata non può, tuttavia, consolidare società da cui sia essa stessa controllata. Il modello per la designazione della controllata residente è **presentato dalla controllante europea dall'inizio del periodo d'imposta** per il quale la controllata designata esercita l'opzione per il consolidato e fino all'esercizio dell'opzione stessa (ciò al fine di garantire che la consolidante sia comunque la società residente di più alto livello nella catena del controllo). In merito, il Provvedimento specifica che si tratta del controllo previsto dall'art. 2359, c. 1, n. 1) c.c. e con i requisiti indicate dall'art. 120 Tuir.

Qualora il requisito del controllo nei confronti della designata dovesse cessare prima del compimento del triennio, la validità del consolidato non perde efficacia, a condizione che il soggetto non residente designi, tra le controllate che hanno esercitato l'opzione per il medesimo consolidato nazionale, un'altra "sorella" entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ha comportato la perdita del requisito del controllo nei confronti dell'originaria controllata designata. La sostituzione della designata ha efficacia dal verificarsi dell'evento; pertanto, gli effetti retroagiscono, senza soluzione di continuità, al momento in cui vi è stata la perdita del requisito del controllo.

1.6 Stabile organizzazione consolidata

I soggetti non residenti possono esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo, in qualità di consolidate, attraverso una stabile organizzazione in Italia, qualora siano verificate le seguenti condizioni (*ex* art. 117, c. 2-*ter* Tuir):

- **residenza in uno Stato UE o SEE** con cui l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni;
- forma giuridica analoga a quella dei soggetti di cui al c. 1, dell'art. 120 (ovvero analoga alle forme di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata);
- sussistenza di un'**ipotesi di controllo**, ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1 c.c, e dell'art. 120, c. 1 Tuir.

Oltre a quanto sopra, secondo l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate, ancorchè non previsto *ex lege*, un ulteriore requisito ai fini del consolidamento è costituito dall'esercizio di un'attività d'impresa da parte della stabile organizzazione (circ. Ag. Entrate 26.09.2016, n. 40/E)

1.7 Soggetti esclusi

Sono escluse dalla possibilità di aderire al consolidato nazionale (come controllate) le società di persone, nonché le cooperative e le mutue assicuratrici, che, benché rientranti tra i soggetti dell'art. 73, lett. a) Tuir, non sono richiamate dall'art. 120 Tuir.

Ugualmente, l'art. 126 Tuir esclude dalla tassazione consolidata le società che fruiscono di una riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle società, nonché le società che sono soggette a fallimento e a liquidazione coatta amministrativa. In particolare, per l'individuazione dell'esercizio di cessazione dell'opzione del consolidato, assumono rilevanza:

- la data di omologa della sentenza dichiarativa di fallimento;
- la data del del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- la data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria.

L'art. 4, c. 1, lett. a) del decreto di attuazione esclude dall'opzione per la tassazione di gruppo la società che ha optato, in qualità di partecipata, per la trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 115 Tuir.

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

In assenza di una specifica preclusione, l'esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale deve ritenersi consentito per le società che hanno optato per l'adesione al regime di tassazione per trasparenza in qualità di soci partecipanti.

Esempio	• Le società Beta e Gamma detengono il 50% di Alfa. • Gamma inoltre controlla al 100% la società A, che a sua volta controlla all'80% la società B. • Gamma può aderire alla trasparenza fiscale quale partecipante di Alfa e, contemporaneamente, può aderire al consolidato in qualità di controllante assieme alle società A e B; essa infatti con riguardo al regime di trasparenza figura non come partecipata, ma come socio partecipante. • Di conseguenza il reddito prodotto da Alfa, imputato pro quota a Gamma, concorrerà a determinare il risultato consolidato di gruppo.

Capitolo 2

Requisito del controllo

L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo presuppone, a pena di inammissibilità, il possesso di una partecipazione rilevante, ossia espressiva di un rapporto di controllo con i requisiti previsti dagli artt. 117 e 120 Tuir.

Il requisito del controllo è soddisfatto quando la società controllante, contemporaneamente:
- **partecipa al capitale della controllata in misura superiore al 50%** (direttamente o indirettamente, tenendo conto in tal caso dell'effetto demoltiplicativo della catena del controllo);
- **partecipa agli utili della controllata in misura superiore al 50%** (direttamente o indirettamente, tenendo conto in tal caso dell'effetto demoltiplicativo della catena del controllo). Nel caso di catene di partecipazioni, rilevano solo le partecipazioni possedute indirettamente per il tramite di società intermedie controllate.

Affinchè possa esservi l'adesione al consolidato fiscale, entrambe le soglie del 50% (sia del capitale sia degli utili) devono essere rispettate.

I requisiti del controllo (relativamente al capitale e agli utili) devono sussistere ininterrottamente sin dall'inizio del periodo di imposta per il quale si opta per il consolidato. Pertanto, l'opzione in qualità di controllante è preclusa alle società neocostituite nel corso dell'esercizio: quest'ultime potranno esercitare l'opzione in qualità di controllanti a partire dall'esercizio successivo a quello di costituzione.

Esempio	• A detiene il 40% di B e il 40% di C. • B detiene il 50% di D e C detiene il 40% di D. • In questo caso, dato che B e C non sono controllate da A, non è possibile il consolidamento di A con D.

Il rapporto di controllo può validamente sussistere anche attraverso soggetti non aventi i requisiti per la tassazione di gruppo quali, ad esempio, i soggetti previsti dall'art. 126 Tuir e quelli residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Il controllo detenuto in una partecipata "di secondo livello" attraverso un soggetto che beneficia di un'aliquota ridotta ai fini Ires (e, pertanto, escluso dall'ambito di applicazione della disciplina sul consolidato) non preclude l'esercizio dell'opzione da parte della controllante, purché sia riscontrata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 117 e 120 Tuir.

Esempio	• Alfa controlla al 90% Beta, che a sua volta controlla Gamma all'80%, che controlla Delta al 65%. • In questo caso, il consolidato può essere effettuato da Alfa, Beta e Gamma, in quanto Alfa controlla Gamma indirettamente al 72% (90% × 80%), ma non può esservi inclusa Delta, perché la percentuale di controllo indiretta di Alfa è pari al 46,80% (90% × 80% × 65%), e dunque non è soddisfatto il requisito del controllo con riferimento a quest'ultima.
	La soluzione individuabile affinché Delta entri nel consolidato può consistere nella cessione, da parte di Gamma, del 65% di Delta a Beta o ad Alfa, in quanto in entrambi i casi il requisito del controllo risulterebbe verificato (infatti, Alfa verrebbe a possedere il 65% di Delta direttamente oppure risulterebbe possedere in via indiretta, attraverso Beta, il 58,50% (90% × 65%).

Pertanto, l'accorciamento della catena del controllo può costituire un'operazione utile per far

aderire al consolidato le società poste alla fine della catena, le quali, diversamente, non potrebbero entrarvi (a quest'ultimo riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che *"in linea di massima, operazioni che comportino una modifica dei requisiti previsti per l'acceso al regime del consolidato fiscale, ivi incluse quelle relative alla modifica della struttura della catena societaria al fine di realizzare situazioni di controllo rilevante ai fini del consolidamento, non possano qualificarsi automaticamente come elusive"*: si vedano. ris. 17.05.2018, n. 40/E; circ. 16.03.2005, n. 10/E e 20.12.2004, n. 53/E).

Con riferimento ai requisiti di accesso alla disciplina del consolidato nazionale, nella risposta all'interpello 21.03.2022, n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'impossibilità per una società di esercitare l'opzione in qualità di consolidante con la sua controllante, laddove la controllante intermedia dovesse difettare dei requisiti di controllo nei confronti della propria controllante.

2.1 Partecipazione al capitale

Sono esclusi dal computo del capitale e degli utili le azioni che sono prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata dall'art. 2346 c.c..

Il riferimento contenuto nell'art. 120 Tuir "all'assemblea generale" richiamata dall'art. 2346 c.c. è da intendersi riferito alla sola assemblea ordinaria. Pertanto, è da escludere che alla determinazione del requisito del controllo rilevante possano concorrere anche le partecipazioni sociali che attribuiscono dei diritti di voto nella sola assemblea straordinaria (come nel caso del possesso di azioni privilegiate o con voto limitato o di mero godimento).

Un metodo analitico di calcolo per verificare se la partecipazione nella controllata di diritto attribuisce alla controllante una partecipazione al capitale sociale superiore al 50% è descritto nella circ. 53/E/2004 (par. 3.2), secondo la quale, a tal fine, è necessario considerare il rapporto esistente tra:
- la partecipazione al capitale sociale detenuta dal soggetto controllante (numeratore);
- il capitale sociale di riferimento della partecipata (denominatore).

Le azioni prive del diritto di voto devono essere escluse sia dal numeratore sia dal denominatore. Sono tali:
- le azioni che non attribuiscono diritti di voto in assemblea ordinaria (tra cui le azioni di godimento dell'art. 2353 c.c.);
- le azioni senza diritti di voto o con diritto limitato a particolari argomenti (art. 2351, c. 2 c.c.);
- le azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, allorquando dette azioni non valgono neanche ai fini del computo del requisito del controllo di cui all'art. 2359, c. 1, n. 1 c.c.;
- gli strumenti finanziari con diritti patrimoniali emessi a fronte di particolari apporti (art. 2346, ultimo comma c.c.);
- gli strumenti finanziari assegnati ai prestatori di lavoro (art. 2349, ultimo comma c.c.);
- gli strumenti finanziari che condizionano il rimborso del capitale all'andamento economico della società (art. 2411, c. 3 c.c.);
- gli strumenti finanziari di partecipazione ad uno specifico affare (art. 2447-*ter*, c. 1, lett. e) c.c.).